



*Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale*

**3110/25**

**DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA  
IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e ss. mm. ii., concernente l'“Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri” e, in particolare, l'art. 23 ter, con cui, nell'abrogare la legge 6 febbraio 1992, n.180, si dispone che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici e privati per le finalità connesse al mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e l'attuazione di iniziative umanitarie;

**VISTO** il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”, e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. e in particolare l'art. 12;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, (“Legge di Contabilità e Finanza Pubblica”);

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante norme sulla “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell'art. 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale del MAECI”;

**VISTO** l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 3 febbraio 2017, n. 233 recante la “Disciplina delle articolazioni interne distinte in unità e uffici delle strutture di primo livello dell'Amministrazione Centrale” registrato alla Corte dei conti con n° 312 del 7 febbraio 2017 e vigente dal 16 febbraio 2017;

**VISTO** il D.P.R. n.8 del 4 luglio 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 12 luglio 2019 registrazione n. 1524, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per l'Unione Europea al Min. Plen. Vincenzo Celeste a decorrere dal 31 agosto 2019;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n.178, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020, supplemento ordinario n. 67, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;

**VISTA** la Direttiva dell'On.le Ministro per l'anno 2021 n. 1853 del 5 gennaio 2021, registrata dalla Corte dei Conti in data 01.02.2021, numero 233;

**VISTO** il D.M. n. 5120/1/BIS del 20 gennaio 2021 con il quale il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e materiali ai Titolari dei Centri di Responsabilità per l'anno finanziario 2021;

**RAVVISATA** la necessità di individuare delle disposizioni di dettaglio che predeterminino i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad iniziative proposte da soggetti pubblici italiani, Stati esteri e Organizzazioni internazionali nonché da soggetti privati italiani e stranieri in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18/67, art. 23 ter, comma 1 e comma 2 e in ossequio al principio di trasparenza amministrativa;

**CONSIDERATO** che l'esercizio dell'attività amministrativa connessa all'erogazione di contributi ex decreto del Presidente della Repubblica 18/67, art. 23 ter comma 1 e comma 2 è attribuito alla competenza di questa Direzione Generale;

## **DECRETA**

### **Art. 1. Ambito di applicazione.**

La Direzione Generale per l'Unione Europea (DGUE) assegna ed eroga contributi per la realizzazione di iniziative nell'ambito di quanto disposto dall'art. 23 ter del DPR 18/67, per le finalità legate alla partecipazione italiana a iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale.

Il presente Decreto stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi a valere sul Capitolo 4548, piano gestionale 2, nell'ambito della dotazione finanziaria annuale.

### **Art. 2. Requisiti soggettivi dei richiedenti.**

Sono legittimati a presentare richiesta di contributo di cui all'Art. 1 e secondo le modalità di cui al successivo Art. 4:

- 1) i soggetti pubblici italiani, gli Stati esteri e le Organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani; predetti soggetti pubblici italiani sono quelli inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 196/2009 e ss.ms.is e nel e nell'elenco degli enti pubblici non economici come individuati ai fini della contrattazione del CCNL,
- 2) i soggetti privati italiani e stranieri che perseguano le medesime finalità.

### **Art. 3. Criteri per l'assegnazione dei contributi.**

La DGUE assegna i contributi di cui al precedente Art. 1 alla luce dei propri obiettivi strategici e strutturali approvati nel Piano della performance, tenendo conto dei seguenti criteri al fine di effettuare la scelta delle iniziative da finanziare:

- 1) finalità perseguite con l'erogazione del contributo:
  - a) contribuire alle iniziative di pace e sicurezza ed umanitarie in sede internazionale;
  - b) sostenere gli organismi internazionali, le amministrazioni pubbliche italiane e straniere e i soggetti privati italiani e stranieri attivi sui temi d'interesse prioritario della DGUE nell'area dei Balcani Occidentali tra cui la prevenzione del terrorismo e dell'estremismo, la riforma del settore giustizia e dei sistemi elettorali, la trasparenza e la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, il consolidamento delle istituzioni democratiche e il sostegno ai processi di riconciliazione nazionale e in ambito regionale;
  - c) sostenere gli enti locali attivi nella promozione della pace e della sicurezza in sede internazionale, con particolare riferimento alle iniziative di gemellaggio tra comuni finalizzate alla promozione sociale, alla lotta all'emarginazione e alla radicalizzazione;
  - d) rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani;
  - e) promuovere la diffusione e il rispetto del diritto internazionale umanitario.
- 2) qualità dei soggetti beneficiari e dell'iniziativa:
  - a) capacità a operare, affidabilità strutturale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;
  - b) esperienza nel settore e risultati conseguiti in precedenti iniziative, eventualmente già beneficiarie di contributi del MAECI;
  - c) coinvolgimento diretto di soggetti del Paese beneficiario dell'iniziativa presentata;
  - d) ricorso a partenariati e consorzi con altri enti.

**Art. 4. Procedimento per i soggetti pubblici italiani,  
gli Stati esteri, le Organizzazioni internazionali.**

- 1) Il proponente deve presentare alla DGUE, direttamente o attraverso la Rappresentanza diplomatica italiana competente, una lettera di richiesta di contributo con la sottoscrizione autografa o digitale del legale rappresentante comprendente:
  - a) il progetto per il quale si richiede il sostegno finanziario, con l'indicazione delle finalità che si intendono perseguire (*outcome*), le attività da realizzare (*output*) e le risorse da impiegare (*inputs*);
  - b) il programma delle attività con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle stesse;
  - c) il prospetto finanziario che descriva dettagliatamente le spese da sostenere, distinte in costi a carico dell'Ente proponente e/o di eventuali altri contributi e contributori e i costi a carico del MAECI, con la relativa percentuale;
  - d) le coordinate del conto corrente bancario, che deve essere intestato all'ente richiedente, sul quali accreditare il contributo. L'eventuale voce relativa alle spese generali non deve superare l'8% del subtotale dei costi dell'iniziativa;
  - e) i dati amministrativi dell'ente (ragione sociale, indirizzo, referente, indirizzo email e, se italiano, il codice fiscale e/o partita IVA);
  - f) ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione dell'iniziativa.
- 2) Gli Uffici/le Unità della DGUE possono proporre di attivare la procedura di cui al comma 1 ove vi sia l'interesse di garantire la valorizzazione di iniziative/progetti che rivestono particolare rilevanza, ovvero la partecipazione a Fondi che permettano di dare piena attuazione al ruolo che l'Italia ricopre a livello internazionale nell'ambito delle finalità di pace e sicurezza.
- 3) L'esame istruttorio delle proposte presentate, in lingua italiana o inglese, dai richiedenti di cui all'articolo 2 viene effettuato dalla DGUE, che può richiedere integrazioni o modifiche rispetto alla documentazione presentata.
- 4) Una volta approvato, il contributo può essere assegnato in misura non superiore al 90% del valore complessivo delle attività progettuali.
- 5) L'ammontare del contributo viene determinato dalla DGUE in funzione dei seguenti elementi:
  - a) rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi richiamati all'art.3;

- b) opportunità di individuare un numero di progetti congruo rispetto alle diverse priorità geografiche e tematiche di cui all'Art. 3 e tenendo conto delle risorse disponibili e della qualità dei progetti presentati;
  - c) effettiva capacità del soggetto proponente di realizzare le attività anche a fronte di un contributo inferiore a quello richiesto.
- 6) Le attività debbono avere inizio o essere in corso nell'esercizio finanziario in cui viene assunto l'impegno di spesa.
  - 7) Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione anticipata.
  - 8) La DGUE si riserva, nei casi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei confronti dell'Ente proponente.
  - 9) A conclusione del progetto/iniziativa, e comunque entro tre mesi, il beneficiario del contributo deve comunicarne l'avvenuta chiusura e presentare agli Uffici/Unità della DGUE un rapporto sulle attività svolte e una relazione finanziaria finale che contenga il riepilogo di spese, unitamente a una relazione rilasciata da un ente certificatore di audit, laddove esista.
  - 10) L'eventuale quota-parte di contributo non utilizzata dal beneficiario a conclusione dell'iniziativa/progetto andrà restituita all'Erario.

#### **Art. 5. Procedimento per i soggetti privati italiani e stranieri.**

Per quanto riguarda i soggetti privati italiani e stranieri di cui all'articolo 2, 2), la procedura di concessione del contributo sarà avviata nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento con la pubblicazione di un separato avviso sul sito web del Ministero degli Affari Esteri ([www.esteri.it](http://www.esteri.it)).

#### **Art. 6. Obblighi di pubblicità e trasparenza.**

Gli atti relativi ai contributi concessi per effetto del presente Decreto saranno pubblicati a cura della DGUE sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ([www.esteri.it](http://www.esteri.it)) ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, l'8 giugno 2021

**Il Direttore Generale**  
**Min. Plen. Vincenzo Celeste**